



AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI  
Prot. n. 1501/UDA

**FAX**

Roma, 29 settembre 2001

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circoscrizionali dell'Agenzia delle Dogane

Ai Laboratori Chimici

e per conoscenza:

Al Dipartimento per le politiche fiscali - ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Operazioni – ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore – SEDE

All'Area affari giuridici e contenzioso – SEDE

All'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici - SEDE

Al Ministero delle Attività Produttive – ROMA

All'Autorità per l'energia elettrica ed il gas  
Via Cavour, 5 – 20121 MILANO (fax 02/29014219)

Alla Repubblica di San Marino – Dipartimento Finanze  
Ufficio Registro Automezzi – SAN MARINO (fax 0549/887115)

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

Ai Commissari del Governo presso le Regioni

Alle Province Autonome di TRENTO  
BOLZANO

All' A.N.C.I. -Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA (fax 06/6873547)

All'U.P.I.-Unione Province Italiane - Piazza Cardelli, 4 - 00186 ROMA (fax 06/6873720)

Alla Confindustria – Viale dell'Astronomia – ROMA (fax 5923713)

All'ENI – P.le E. Mattei, 1 – ROMA (fax 06/59825995)

All'ENEL s.p.a. – V.le Regina Margherita, 137 – ROMA (fax 06/85095892)

All'Unione Petrolifera – V. del Giorgione, 129 – ROMA (fax 06/59602925)

All'Assopetroli – Largo dei Fiorentini, 1 – ROMA (fax 06/6861862)

Alla Federpetroli – P.zza S. Giovanni, 6 – FIRENZE (fax 055/2381793)

All'Assocostieri – Via Cesare Pavese, 305 – ROMA (fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi – V.le Pasteur, 10 – ROMA (fax 06/5919633)

Al Consorzio Italiano g.p.l. autotrazione –  
Via IV Novembre, 7 – CASALECCHIO di RENO (BO) (fax 051/254440)

Al Comitato Tecnico Professionale G.P.L. – Via Larga, 8 – MILANO (fax 02/874653)

Alla Federazione Nazionale Imprese Pubbliche Gas, Acqua e Varie  
Via Cavour, 179 – ROMA (fax 06/47865625)

All'Associazione Nazionale Industriali del Gas  
Via Torlonia, 15 – 00161 ROMA (fax 06/4402145)

All'Assometano – Via Giorgione, 2 – REGGIO EMILIA (fax 0522/439862)

Alla Federmetano – Via Albarelli, 1 – BOLOGNA (fax 051/401317)

All'Associazione Nazionale Industriali Privati Gas  
Via Forlanini, 17 – MILANO (fax 02/733342)

Alla Confcommercio - P.zza G. Belli, 2 - 00153 ROMA (fax 06/6874586)

Alla Confesercenti – Via Farini, 5 – ROMA (fax 06/4746556)

Alla Associazione Nazionale Società per Azioni  
Piazza Venezia, 11 – ROMA (fax 06/6790487)

Alla FE.GI.CA - Via U. Partini, 6 - 00159 ROMA (fax 06/43562910)

Alla FAIB - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA (fax 06/4746556)

Alla Confederazione Italiana Agricoltori - Via M. Fortuny, 20 - ROMA (fax 06/3204761)

Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - Area Azione Economica  
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 ROMA (fax n. 06/4743122)

Alla Confederazione Nazionale Artigianato  
Via Guattani, 13 - 00161 ROMA (fax n. 06/44249511)

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Direzione Servizi Economici  
Corso Emanuele Filiberto, 101 - 00185 ROMA (fax 06/68801051)

All'Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole- UNACOMA  
Via L. Spallanzani, 22 - 00161 ROMA (fax 06/4402722)

All'Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola -UNIMA  
Via Savoia, 82 - 00198 ROMA (fax 06/8549596)

***OGGETTO: Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi.***

Con decreto-legge in corso di perfezionamento vengono disposte alcune importanti misure in materia di accise, riguardanti:

- le aliquote di accisa da applicare a taluni prodotti ed il trattamento fiscale concernente particolari regimi agevolativi (artt.1-6);
- la tassazione del gas metano per usi civili (art.7);
- l'agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato nel settore dell'autotrasporto (art.8).

Di seguito si procede all'illustrazione delle suddette misure.

**ARTICOLI 1-6**

**Con l'articolo 1, al comma 1,** si dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2001 l'aliquota di accisa da applicare alla benzina (con piombo) sia allineata all'aliquota prevista per la benzina senza piombo; con il *comma 2*, viene confermata fino al 31 ottobre 2001, la misura delle aliquote di accisa previste per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001 per gli oli minerali destinati all'autotrazione ed alla combustione dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, aliquote la cui applicazione è stata già prorogata fino al 30 settembre 2001 con il decreto-legge 30 giugno 2001, n.246 convertito dalla legge 4 agosto 2001, n.330; inoltre, la medesima disposizione, limitatamente alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua di cui alla lettera b) del già citato comma 1 dell' articolo 24 della legge n.388/2001, conferma la misura delle aliquote di accisa ivi previste fino al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, l'aliquota di accisa gravante sulla benzina è fissata per il periodo 1° ottobre-31 ottobre 2001 a lire 1.007.486 per mille litri di prodotto .

**L'articolo 2** dispone che non si faccia luogo all'emanazione del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448 con il quale dovrebbero essere stabiliti, per l'anno 2001, gli aumenti intermedi delle aliquote di accisa su taluni prodotti ai fini del raggiungimento progressivo dal 1° gennaio 2005 delle aliquote obiettivo di cui all'allegato 1 alla predetta legge n.448/1998.

**L'articolo 3** mantiene in vigore fino al 31 dicembre 2001 l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nel riscaldamento delle serre destinate a tutte le tipologie di coltivazioni riconducibili allo svolgimento di attività agricole, già prevista fino al 30 settembre 2001.

Per le modalità di erogazione del beneficio, la disposizione richiama il regolamento adottato con il decreto 11 dicembre 2000, n. 375 concernente le modalità di erogazione delle agevolazioni per l'agricoltura da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

**L'articolo 4** conferma, anche per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2001, la riduzione del 40 per cento - già prevista fino al 30 settembre 2001 dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 246/2001 - dell'aliquota di accisa sul gas metano per uso industriale, laddove si verificano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno; conseguentemente l'aliquota da applicare in tale ipotesi viene ridotta da lire 24,2 al metro cubo a lire 14,52 al metro cubo. Resta fuori dalla cennata agevolazione il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica destinatario di altra specifica aliquota.

**L'articolo 5** conferma, anche per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2001, l'aumento di lire 50 dell'ammontare della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per chilogrammo di g.p.l. utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese, già previsto fino al 30 settembre dall'articolo 1, comma 9, del citato decreto- legge n. 246/2001.

**L'articolo 6** dispone il mantenimento in vigore per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2001 dell'aumento di lire 30 dell'agevolazione fiscale con credito di imposta in favore delle reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse o da energia geotermica, già previsto fino al 30 settembre 2001 dall'articolo 1, comma 10, del citato decreto- legge n. 246/2001.

## **ARTICOLO 7**

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2001 la vigenza, **ai soli fini fiscali**, delle tariffe T1 e T2 .

## **ARTICOLO 8**

Viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2001 del beneficio sul gasolio nel settore del trasporto di merci e di persone che con l'articolo 1, comma 5, del citato D.L. n.246/2001 era stato accordato fino al 30 settembre 2001.

Inoltre, la medesima disposizione introduce talune modifiche alle norme di previsione della misura agevolativa in parola, contenute nel D.L. 26 settembre 2000, n.265 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.343 (per il periodo *1° settembre-31 dicembre 2000*), nella già citata legge n.388/2000 (*per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001*) e nel citato decreto-legge n.246/2001 (*per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2001*).

In particolare, relativamente al beneficio da accordare per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, si procede a:

a) fissare la riduzione di accisa, già prevista in lire 100.000 per mille litri di prodotto, in misura pari a quella determinata con riferimento al 31 dicembre 2000 (lire 171.000 per mille litri di prodotto ai sensi del decreto ministeriale 19 marzo 2001);

b) posporre dal 20 luglio al 10 ottobre 2001 il termine previsto per l'eventuale adozione, in relazione all'andamento dei prezzi del gasolio, del provvedimento di rideterminazione della misura del beneficio;

c) posporre dal 31 agosto al 31 ottobre 2001 il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso da parte degli aventi diritto.

Per quanto concerne il beneficio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2001, si prevede che:

a) la misura della riduzione di accisa, già fissata in lire 100.000 per mille litri di prodotto, coincida con quella determinata con riferimento al 30 giugno 2001;

b) il termine per l'eventuale adozione del provvedimento di rideterminazione della misura del beneficio, in relazione all'andamento dei prezzi del gasolio, sia fissato nel 31 gennaio 2002;

c) il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso da parte degli aventi diritto sia stabilito nel 28 febbraio 2002.

Le disposizioni sopra illustrate hanno effetto, in base all'articolo 10 del decreto-legge, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

per **IL DIRETTORE DELL'AREA**  
(Dr. Paolo PANTALONE)